



\*\*\*\*\*

**Determina n.2**  
**Amministratore Unico - 26 gennaio 2018**

Il sottoscritto GIUSEPPE CAVALLI, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Piacenza Expo Spa

PREMESSO CHE

- Piacenza Expo è definita società a controllo pubblico in quanto il socio di maggioranza (54% di azioni) è il Comune di Piacenza;
- la società gestisce oltre all'attività fieristica anche gli immobili di proprietà;
- le Fiere svolgono un'attività particolare e complessa che è stata oggetto di diversi approfondimenti tanto in sede normativa quanto in sede giurisprudenziale. Negli ultimi 15 anni, recependo consolidati principi formulati a livello comunitario, si è assistito ad una evoluzione del sistema fieristico italiano che ha portato le Fiere a porsi nello scenario economico nazionale ed internazionale quali interlocutori che esplicano un'attività commerciale in condizioni di concorrenza effettiva su mercati liberalmente accessibili con connotazioni prevalentemente privatistiche;
- la sentenza Corte Giust. CE, Quinta Sez., 15 gennaio 2002, in causa C-439/99, Commissione/Italia, enunciò il principio per cui «l'attività di organizzatore di fiere» è «un'attività economica» rientrante a pieno titolo nella sfera di applicazione del diritto di stabilimento e del diritto di libera prestazione di servizi ed in ordine alla quale non sono ravvisabili «motivi imperativi di interesse pubblico» idonei a giustificare speciali discipline restrittive;
- dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 62/2005 – e dunque da più di un decennio – il settore fieristico risulta perciò totalmente liberalizzato e deregolamentato per volontà espressa del legislatore statale, in dichiarata conformazione ad una statuizione dalla Corte di giustizia europea e quindi in piena coerenza con il diritto dell'UE;
- da un punto di vista economico le attività nel settore fieristico (sia l'organizzazione di fiere sia l'offerta di spazi e servizi fieristici) si connotano per una effettiva e significativa esposizione alla concorrenza, agendo nel libero mercato;
- le società fieristiche a controllo pubblico svolgono normali attività commerciali sul mercato, prive intrinsecamente di rilevanza pubblicistica (salvo espressa volontà contraria delle pubbliche amministrazioni socie). L'applicazione, nei loro confronti, del d.lgs. n. 33/2013 va pertanto attentamente delimitata alla luce del criterio della compatibilità ex art. 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 che testualmente afferma che la disciplina si applichi solo “in quanto compatibile”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” nell'articolo 4, al comma settimo, stabilisce che “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la



gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di spazi fieristici", annoverando così espressamente tra le partecipazioni sostanzialmente consentite quelle di natura fieristica;

- le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione l'8 novembre 2017, hanno sostituito totalmente le precedenti disposizioni contenute nella determinazione n. 8/2015;
- l'art. 2.4 di tali Linee Guida, nella definizione di attività di pubblico interesse, sottolinea l'importanza per le amministrazioni controllanti a sovrintendere alla delimitazione di tali attività anche accogliendo deliberazioni a carattere organizzativo generale adottate dagli organi di direzione delle società partecipate;
- l'art. 6 di tali Linee Guida identifica la disciplina transitoria raccomandando ai soggetti destinatari di adottare il documento unitario con il quale sono individuate le misure del "modello 231" e misure integrative, di provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse per gli enti di diritto privato partecipati, di adottare una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato, e di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

#### DISPONE

di separare l'attività avente pubblico interesse da quella pertinente alla sfera privatistica e commerciale della società, attraverso l'adozione di una procedura organizzativa interna che preveda la pubblicazione a norma di legge, sul sito [www.piacenzaexpo.it](http://www.piacenzaexpo.it) sezione "Società Trasparente", dei seguenti documenti:

1. Modello 231 con integrazioni
2. Modalità di accesso agli atti per le attività di pubblico interesse
3. Elenco delle attività e delle operazioni che identifica, in modo non esaustivo ma indicativo, le stesse attività soggette ad evidenza pubblica

\*\*\*\*\*

L'Amministratore Unico  
Giuseppe Cavalli